

LE PRINCIPALI MISURE FISCALI DEL DECRETO ALLUVIONI (D.L. n. 61/2023)

Sommario

PREMESSA.....	2
1. SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER I SOGGETTI COLPITI DALL'ALLUVIONE DI MAGGIO 2023 (art. 1)	2
1.1 Le sospensioni previste	2
1.2 Ripresa dei versamenti e delle attività sospese	3
1.3 Sospensione dei termini processuali, di prescrizione e di decadenza	4
1.4 Sospensioni per le definizioni agevolate della c.d. "Tregua fiscale"	4
1.5 Interventi in materia di Superbonus	5
1.6 Sospensione delle bollette	6
2. INDENNITÀ <i>UNA TANTUM</i> PER LAVORATORI AUTONOMI (art. 8).....	6
3. SOSPENSIONE DI TERMINI IN FAVORE DELLE IMPRESE (art. 11).....	10

PREMESSA

Il **D.L. n. 61/2023**, c.d. **“Decreto Alluvioni”**, recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*, ha introdotto numerose misure a sostegno delle popolazioni e delle imprese dei territori colpiti. In particolare, nel presente lavoro vengono presi in esame: la sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio; il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l'ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110%; la sospensione dei pagamenti delle utenze; l'indennità *una tantum* fino a 3.000 euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l'attività, nonché altre sospensioni di termini in favore delle imprese.

1. SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI PER I SOGGETTI COLPITI DALL'ALLUVIONE DI MAGGIO 2023 (ART. 1)

L'**art. 1** del **D.L. n. 61/2023** sospende **una serie di termini tributari e contributivi** nei confronti dei soggetti individuati al comma 1 che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la **residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023** (di cui all'allegato n. 1 del decreto in commento). Con il termine *“soggetti”* appare evidente l'intento del legislatore di includere **nell'ambito soggettivo della norma sia le persone fisiche che le persone giuridiche**.

1.1 Le sospensioni previste

Per i soggetti individuati al comma 1 della norma, con i successivi commi da 2 a 6 si sospendono i termini di una serie di versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Nel dettaglio le sospensioni riguardano:

a) Adempimenti e versamenti (combinato disposto dai commi 2 e 6)

- i versamenti e gli adempimenti tributari;
- i versamenti e gli adempimenti dei contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria;
- i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le PA a carico di datori di lavoro, di professionisti, di Consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori di cui all'allegato n. 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

b) Sospensioni specifiche per i sostituti di imposta (comma 3)

- versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 (redditi lavoro dipendente) e 24 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del D.P.R. n. 600/1973;
- trattenute relative alle addizionali regionali e comunali Irpef.

c) Sospensione dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e ingiunzioni (comma 4)

- cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione;
- atti di accertamento esecutivo in materia tributaria e previdenziale previsti dagli artt. 29 e 30, D.L. n. 78 del 2010;
- atti di accertamento esecutivo doganale, di cui all'art. 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, D.L. n. 16 del 2012;
- ingiunzioni fiscali (di cui al regio decreto n. 639 del 1910) emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari delle entrate degli enti territoriali, di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 446 del 1997;
- atti di accertamento esecutivo degli enti territoriali, di cui all'art. 1, comma 792, legge n. 160 del 2019.

La norma, al comma 5, precisa che non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato dal contribuente.

1.2 Ripresa dei versamenti e delle attività sospese

Il comma 7 individua la ripresa dei termini di versamenti e attività sospese distinguendo tra:

- i **versamenti sospesi** ai sensi dei commi 2 (versamenti tributari) e 3 (ritenute e trattenute su addizionali Irpef) da effettuare, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **unica soluzione entro il 20 novembre 2023**;
- gli **adempimenti diversi dai versamenti**, non eseguiti per effetto delle sospensioni in oggetto, da effettuare entro il **20 novembre 2023**;
- gli atti esecutivi, le cartelle di pagamento, gli avvisi di accertamento esecutivo tributario emessi dall'Agenzia delle Entrate, gli accertamenti esecutivi doganali **non ancora affidati** all'Agente della riscossione, nonché avvisi di addebito Inps con valore di titolo esecutivo, le ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali e agli atti di accertamento esecutivo dai medesimi emessi, se non ancora affidati, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, **riprendono a decorrere dallo scadere del periodo di sospensione (1° maggio – 31 agosto), ovvero dal 1° settembre 2023.**

1.3 Sospensione dei termini processuali, di prescrizione e di decadenza

In **deroga** all'art. 3, c. 3 dello **Statuto del Contribuente** (che **vieta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza** per gli accertamenti di imposta), il comma 8 richiama l'applicazione della **speciale disciplina** della **sospensione** dei **termini** per **eventi eccezionali** di cui all'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159 del 2015. La norma richiamata si intende **applicabile anche agli atti** emessi dagli **enti territoriali** e dai **sogetti affidatari della riscossione** di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 446 del 1997.

Il richiamato **art. 12, comma 1**, prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali **a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali** comportino, altresì, per un corrispondente periodo di tempo e relativamente alle stesse entrate:

- la sospensione dei termini previsti per gli **adempimenti anche processuali**;
- la **sospensione dei termini di prescrizione e decadenza** in materia di **liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione** a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli Agenti della riscossione.

Il comma 1 dell'art. 12 prevede che, **salvo diverse disposizioni**, i **versamenti sospesi** sono **effettuati entro il mese successivo al termine** del periodo di sospensione. Il successivo **comma 3** dispone che nel periodo di sospensione l'Agente della riscossione non proceda alla notifica delle cartelle di pagamento.

1.4 Sospensioni per le definizioni agevolate della c.d. "Tregua fiscale"

Il **comma 9** stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 8 si applicano anche ai versamenti e agli **adempimenti previsti per l'adesione agli istituti di definizione agevolata** disciplinati dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), che **scadono nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023**. Nel dettaglio, si tratta dei seguenti istituti:

- Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159);
- Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173);
- Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178);
- Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185);
- Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205);
- Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218);

- Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221);
- Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati all'Agente della riscossione (commi da 222 a 226).

Relativamente alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (cd. rottamazione *quater*), disciplinata dall'art. 1, commi 231-252, legge Bilancio 2023, per i soliti soggetti individuati al comma 1 della disposizione in commento sono prorogati **di tre mesi** i termini e le scadenze previsti con riferimento alla definizione in oggetto. Nel dettaglio:

- il pagamento del *quantum* dovuto, in un'unica soluzione o ratealmente, è posposto dal 31 ottobre 2023 al **31 gennaio 2024** (comma 232);
- la decorrenza degli interessi, al tasso del 2 per cento, decorre non più dal 1° novembre 2023 ma dal **1° febbraio 2024** (comma 233);
- la presentazione della dichiarazione con la quale si manifesta la volontà di aderire alla definizione agevolata è posticipata dal 30 giugno al **30 settembre 2023** (comma 235);
- il termine per integrare la suddetta dichiarazione di adesione è posticipato dal 30 giugno al **30 settembre 2023** (comma 237);
- il termine entro il quale l'Agente della riscossione comunica al contribuente il *quantum* dovuto è spostato dal 30 settembre al **30 dicembre 2023** (comma 241);
- la data alla quale sono sospese le dilazioni precedenti, relative al debito definito con modalità agevolate, è posposta dal 31 ottobre 2023 al **31 gennaio 2024** (comma 243, lettera a));
- il termine entro il quale l'Agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle definizioni agevolate ai fini del diritto al discarico, in luogo di decorrere il 31 dicembre 2028 è posticipato al **31 marzo 2029** (comma 250).

1.5 Interventi in materia di Superbonus

Il **comma 10 proroga**, per le spese sostenute fino al **31 dicembre 2023**, il c.d. **Superbonus al 110%** con riferimento agli interventi edilizi effettuati su **unità immobiliari ubicate nei Comuni colpiti dall'alluvione**, di cui all'allegato 1 al decreto in esame.

Si tratta, in particolare, della detrazione del 110% di cui all'art. 119, comma 8-*bis*, del D.L. n. 34 del 2020; essa attualmente spetta nella **misura del 90 per cento¹, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2023.**

1.6 Sospensione delle bollette

Il **comma 12** prevede che nei territori individuati nell'allegato 1 del decreto in commento l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) disciplini le modalità per la **sospensione** temporanea, per un periodo fino a **sei mesi** dal 1° maggio 2023, dei termini riferibili alle bollette di **energia elettrica, gas, acqua e rifiuti urbani**. Nel dettaglio, i termini interessati dalle sospensioni riguardano:

- le fatture emesse o da emettere, ovvero gli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo;
- le rate con scadenza nel medesimo periodo o gli importi sospesi e non pagati.

2. INDENNITÀ *UNA TANTUM* PER LAVORATORI AUTONOMI (ART. 8)

L'**art. 8** del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61 ha previsto una **indennità una tantum** a favore dei **lavoratori autonomi** che hanno dovuto sospendere l'attività lavorativa a seguito degli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

Rispetto ad altre indennità riconosciute in passato dal legislatore per situazioni eccezionali (es. indennità per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi ex art. 33 D.L. n. 115/2022), questa volta l'erogazione è riconosciuta ed effettuata unicamente dall'Inps anche ai lavoratori autonomi non iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto (es. Consulenti del Lavoro iscritti all'Enpacl).

A tal fine, l'**Inps** ha diffuso la **circolare n. 54 del 8 giugno 2023** con la quale ha fornito le indicazioni per la presentazione della domanda, che può essere presentata dal 15 giugno 2023 al 30 settembre 2023 in via telematica attraverso i servizi sul portale web dell'Istituto.

¹ La detrazione del c.d. Superbonus era stata fatta decrescere a decorrere dal 1° gennaio 2023 nel seguente modo: 90% per l'anno 2023; 70% per il 2024; 65% per il 2025.

Destinatari

L'indennità è riconosciuta a favore di:

- **collaboratori coordinati e continuativi;**
- **titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;**
- **lavoratori autonomi e professionisti (compresi titolari d'impresa).**

Per "**collaboratori coordinati e continuativi**" si intendono i lavoratori autonomi per i quali ricorrono i requisiti previsti dall'art. 409 c.p.c e che risultino iscritti alle competenti gestioni previdenziali.

La circolare Inps n. 54/2023 ha ricordato che trattasi dei soggetti iscritti alla Gestione separata dell'Istituto, alla Gestione separata dell'Inpgi e dell'Enpapi, nonché tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale presso le casse professionali autonome o le gestioni Inps (ad esempio, ex Pals).

La circolare citata evidenzia che l'indennità potrà essere altresì richiesta dai **dottorandi**, dagli **assegnisti di ricerca** e dai **medici in formazione specialistica**.

Gli **agenti e rappresentanti** debbono invece essere iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali presso l'Inps ovvero, per i venditori porta a porta, alla Gestione separata dell'Inps.

I **lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari d'impresa**, sono quelli iscritti alle seguenti gestioni previdenziali:

DESTINATARI	GESTIONE PREVIDENZIALE	
Titolari d'impresa, coadiuvanti e collaboratori d'impresa familiare	Artigiani	gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l'Inps ai sensi dell'art. 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463
	Commercianti	gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l'Inps ai sensi dell'art. 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613
	Coltivatori diretti, coloni e mezzadri e IAP	gestione speciale istituita ai sensi dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047
	Pescatori autonomi	legge 13 marzo 1958, n. 250
	Liberi professionisti art. 53 TUIR, compresi soci	gestione separata dell'Inps legge n. 335/1995

DESTINATARI	GESTIONE PREVIDENZIALE	
Professionisti	di società semplici e partecipanti di studi associati	iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
Lavoratori autonomi	Attività per la quale vige l'obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals	gestione speciale ex Enpals

Requisiti ulteriori

Destinatari dell'indennità sono coloro che **risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente (o prevalentemente nel caso degli agenti e rappresentanti), al 1° maggio 2023, in uno dei Comuni nell'allegato 1** al decreto.

La circolare Inps n. 54/2023 chiarisce che il requisito della residenza è verificato direttamente dall'Istituto in sede di presentazione della domanda attraverso l'accesso al relativo servizio telematico tramite la propria indennità digitale SPID almeno di livello 2, CIE o CNS. Qualora il requisito sia quello legato al domicilio, il richiedente deve dichiararlo in sede di presentazione della domanda.

È, inoltre, necessario che **abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio** e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

Tale requisito deve essere dichiarato direttamente dal lavoratore richiedente in sede di presentazione della domanda; in particolare, la circolare Inps n. 54/2023 specifica che occorre indicare per ciascun periodo la data di inizio e di fine della sospensione medesima.

Non è, invece, richiesto un requisito di natura reddituale e non è neanche necessario dimostrare un calo di fatturato.

Indennità

L'indennità *una tantum* è riconosciuta dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 ed è pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.

Sotto il profilo procedurale, l'Inps ha chiarito nella circolare n. 54/2023 che i lavoratori interessati possono scegliere di presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure una domanda che interessa due o più periodi di sospensione o, infine, un'unica domanda per tutti i periodi di sospensione; i periodi di sospensione dell'attività, fino a un massimo di sei periodi, possono anche essere continuativi.

I diversi periodi di sospensione devono essere riferiti a intervalli temporali diversi e non sovrapposti tra loro.

La procedura telematica per la richiesta dell'indennità *una tantum* Inps, come emerge dalla circolare n. 54/2023, è ispirata alla semplificazione, con la chiara finalità di consentire l'erogazione in tempi rapidi.

Il richiedente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità, in sede di presentazione telematica dell'istanza:

- a) di rientrare nell'ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall'art. 8 del decreto-legge n. 61 del 2023;
- b) di essere residente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- c) di essere domiciliato in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- d) di svolgere l'attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- e) di essere un lavoratore titolare di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e di svolgere attività lavorativa prevalentemente in uno dei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 alla data del 1° maggio 2023;
- f) di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.

In ogni caso l'Istituto, oltre ad effettuare le verifiche immediate con i dati a sua disposizione al momento del pagamento, potrà procedere successivamente alle verifiche per l'accertamento della sussistenza dei requisiti oggetto di dichiarazione, anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni.

3. SOSPENSIONE DI TERMINI IN FAVORE DELLE IMPRESE (ART. 11)

L'art. 11 del D.L. n. 61/2023, rubricato "Sospensione di termini in favore delle imprese", dispone, al comma 1, **per le società e le imprese che alla data del 1° maggio 2023 avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1** del decreto-legge in esame, la **sospensione dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei termini relativi a:**

- a) **versamenti riferiti al diritto annuale** di cui all'art. 18 della legge n. 580 del 1993 dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri delle imprese;
- b) **adempimenti contabili e societari** in scadenza entro il 30 giugno 2023;
- c) **pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere**, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Analoga sospensione si applica anche ai **pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili**, anche parzialmente, **ovvero beni immobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai **pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Viene inoltre precisato, al comma 2, che gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 1218 del Codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei Rischi.

Ai sensi del citato art. 1218 del Codice civile, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Inoltre, si rammenta che la Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d'Italia, è una base dati – cioè un archivio di informazioni – sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario.

La CR è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari. Gli intermediari classificano un cliente come debitore in sofferenza e lo segnalano come tale alla CR quando ritengono che abbia gravi difficoltà a restituire il proprio debito.

La classificazione presuppone che l'intermediario abbia valutato la situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito. La Banca d'Italia comunica agli intermediari partecipanti l'indebitamento complessivo dei propri clienti, il tipo di finanziamento che hanno ricevuto e la regolarità o meno dei loro pagamenti.

Vengono inoltre **sospesi, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nel predetto allegato 1, tutti i termini per gli adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa in riferimento ad atti e documenti che le imprese sono tenute a presentare presso le Camere di Commercio.**

Per quanto riguarda la **ripresa dei termini di pagamento** dei versamenti sospesi, si precisa che i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'art. 18 della legge n. 580 del 1993 dovuto ad ogni singola Camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri delle imprese saranno effettuati in unica soluzione al 1° luglio 2023, mentre gli adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previsti per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di Commercio, saranno effettuati in unica soluzione al 1° agosto 2023.